

TI_GERICHTE 14.2013.111 vom 31. Mai 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.111

FR: TI_GERICHTE 14.2013.111 du 31 mai 2013

IT: TI_GERICHTE 14.2013.111 del 31 maggio 2013

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione estera ai sensi dell'art. 32 CLug. Esame in via incidentale. Eccezioni dell'escusso. Nozione di fatto contestato. Nozione di violazione dell'ordine pubblico svizzero. Contestazioni di irregolarità procedurali

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

E. 3

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione .

E. 3.1

La nozione di decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

E. 3.2

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) – ormai designata con l'abbreviazione ufficiale "CLug" –, che sostituisce l'omonima Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (abbreviata "CL", RS 0.275.11). Giusta l'art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d'origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all'estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012, inc. 14.2012.79, consid. 3.3). Nel caso concreto, l'azione sfociata nel decreto ingiuntivo del 26 giugno 2011 del Tribunale civile di _____ è stata proposta con "ricorso" 21 giugno 2011 (cfr. doc.

B), quindi dopo l'entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e in Italia, del 1° gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la nuova Convenzione del 2007.

E. 3.3

Se il creditore chiede il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione estera ai sensi dell'art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via incidentale, nel quadro della procedura di rigetto, se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad 2.7.1.3). Un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug se è munito della dichiarazione di esecutività (STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 4.1 e 4.2, pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, STF 5A_611/2010 dell'8 novembre 2011, consid. 2.1), in particolare quella di cui all'art. 647 CPCit., apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente (DTF 135 III 623 cons. 2.1; STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 4.1, pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, STF 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2). Tal è il caso del titolo prodotto nella fattispecie da CO 1 (cfr. doc. B, ultimo foglio).

E. 4

Giusta l'art. 81 cpv. 3 LEF, l'escusso può far valere le eccezioni previste dalla Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. In linea di massima, il giudice esamina solo le censure espressamente formulate dall'escusso (Gilliéron , op. cit., n. 104 ad art. 81), a cui spetta l'onere di recarne la prova (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). Cosa sia un fatto contestato ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 CPC è questione non ancora chiaramente definita, in particolare per quanto attiene alla portata di una contestazione in blocco degli allegati del memoriale avversario (S chweizer , CPC commenté, 2011, n. 12-13 ad art. 150), specie in procedura sommaria e in sede di replica e duplica, in cui l'art. 222 cpv. 2 CPC non si applica direttamente. Nel caso specifico non è tuttavia necessario esaminare la questione oltre, perché i fatti allegati dalla reclamante in prima sede non sono in sé contestati, ma non dimostrano che essa si sia validamente opposta al decreto ingiuntivo, come dalla stessa peraltro ammesso. Per il resto il giudice applica il diritto d'ufficio (art. 57 CPC), fatta salva un'esplicita adesione dell'istante, che in concreto non c'è. La censura secondo cui nella sentenza impugnata il "Pretore si schiera e difende controparte ad oltranza" è pertanto infondata.

E. 5

La reclamante eccepisce dapprima la "carenza di legittimazione attiva, ovvero la carenza di legittimazione del difensore della parte istante". Orbene, non vi è dubbio alcuno, per quel che concerne la legittimazione attiva dell'istante, che CO 1 è la titolare della pretesa fatta valere in giudizio. I documenti prodotti agli atti dalla reclamante stessa dimostrano chiaramente che sua controparte nella vertenza in oggetto è la predetta società (cfr. doc. 1-4 e 7/8). In merito alla validità della procura rilasciata dall'istante all'avv. PA 2 (doc. A), va rilevato che la procura è stata firmata il 13 luglio 2012 da D_____, amministratore delegato di CO 1, il quale, secondo la visura della Camera di commercio di Ravenna dell'11 gennaio 2013 (doc. J), poteva validamente rappresentare la società in giudizio. La reclamante non contesta i fatti accertati dal Pretore né l'autenticità della firma della mandante. Si limita a lamentare l'assenza sulla procura della firma del patrocinatore dell'istante a conferma della corretta identificazione del cliente. La reclamante non cita però

le norme che secondo lei imporrebbero tale formalità né, soprattutto, quelle da cui discenderebbe la nullità della procura in caso d'inosservanza. La legislazione in materia di riciclaggio di denaro e di avvocatura non disciplina le questioni di procedura civile. Al riguardo l'art. 68 cpv. 3 CPC non pone le esigenze citate dalla reclamante. L'eccezione va pertanto respinta.

E. 6

La convenuta ritiene poi che la motivazione pretorile sulla sua censura in merito alla notifica del decreto ingiuntivo in oggetto al domicilio privato del presidente del suo consiglio d'amministrazione sarebbe incomprensibile e comunque inadatta ad inficiare le sue contestazioni esposte in sede di risposta, non contestate da controparte, per cui la sua censura relativa alla notifica andrebbe ritenuta ammessa. Orbene il 14 settembre 2011 il decreto ingiuntivo è stato notificato in via rogatoriale, tramite il servizio delle rogatorie internazionali del Tribunale di appello ad RE 1, "c/o B _____, _____", che, quale presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale (come risulta dal registro di commercio), era autorizzato a ricevere l'invio. Se il destinatario di una notifica è una persona giuridica o una società, l'atto deve infatti essere notificato al rappresentante legale. Secondo il principio della buona fede, non può d'altro canto eccepire la carente validità della notifica, chi in effetti ha ricevuto l'invio (B ornatico, Basler Kommentar zur ZPO, 2010, n. 10 ad art. 136; S trobel, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 11 ad art. 138). Nella fattispecie, pretendendo la reclamante di avere interposto opposizione con la produzione dell'"atto di opposizione", di cui al doc. 1, è malvenuta a contestare la validità della notifica dell'atto ingiuntivo in esame.

E. 7

. Con un'ulteriore censura la reclamante, pur ammettendo che l'opposizione interposta al decreto ingiuntivo con invio raccomandato al Tribunale civile di Bologna è difforme dalle prescrizioni procedurali italiane, pretende tuttavia che siano rispettati le norme della procedura civile italiana, che prevedono per il giudice il dovere di informare il debitore o il suo patrocinatore degli errori commessi (art. 164 e 647 del Codice di procedura civile italiano), per cui il Tribunale civile di Bologna avrebbe dovuto rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Secondo la convenuta il riconoscimento del decreto ingiuntivo violerebbe l'ordine pubblico svizzero, essendo stato emanato senza contraddittorio e quindi in violazione del suo diritto di essere sentita.

E. 7.1

G iusta l'art. 45 n. 1 CLug, l'autorità di ricorso può rigettare la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 n. 2 CLug). In particolare le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate esecutive se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 41 CLug). Tale riserva ha nella Convenzione di Lugano una portata più limitata che nell'applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, sicché va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1). L'ordine pubblico si manifesta in due forme, quello materiale e quello procedurale (o formale).

E. 7.2

L'ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile (S TF 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005, consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c) . Esso è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L'ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall'art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; STF 4P.82/2004 del 9 novembre 2004, consid. 3.3.2, pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31). Ai fini del giudizio sulla violazione dell'ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (STF 4P.82/2004 del 9 novembre 2004, consid. 3.3.2, STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2011, consid. 5.1).

E. 7.3

Nella fattispecie il decreto ingiuntivo del 26 giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna è stato regolarmente notificato alla ricorrente (sopra, consid. 6), alla quale è stato impartito un termine di 60 giorni per proporre opposizione, garantendole così il diritto di attuare il contraddittorio. Certo, essa ha prodotto un "atto di opposizione" del 26/28 ottobre 2011 al decreto ingiuntivo in esame, spedito dalla sua patrocinatrice con invio raccomandato RR (ricevuta di ritorno) al Tribunale civile di Bologna (doc. 1), senza comunque comprovarne la ricezione da parte del predetto tribunale. Dal "Fascicolo storico" del Tribunale civile di Bologna relativo al contenzioso tra le parti non risulta infatti la ricezione di tale atto (doc. I) né risulta dai documenti prodotti che la reclamante si sia interessata in merito al recapito del suo plico postale, non essendole pervenuta la ricevuta di ritorno. Il suo diritto di essere sentita non è quindi stato violato, tanto meno in modo manifesto. Eventuali irregolarità procedurali sarebbero dovute essere contestate secondo i tempi e modi stabiliti dal diritto italiano. Non possono più essere considerata in sede di esecuzione (cfr. art. 45 n. 2 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar zum LugÜ, 2011, n. 31 ad art. 45; Walter e Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2 a ed. 2011, n. 1 ad art. 36 e n. 7 ad art. 45). Una violazione degli art. 164 o 647 CPCit. è comunque inverosimile nel caso di specie perché presuppone che la notifica del decreto ingiuntivo sia nulla o che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza, ipotesi che non si verificano nella fattispecie (sopra, consid. 6).

E. 8

Il reclamo va quindi respinto. Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC). Per questi motivi, richiamati gli art. 80 LEF e 32 CLug pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 Fr. 600.-- per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'088.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.